



Centro di ricerca IFE - Ius Fiscale Europaeum, Università degli Studi Suor Orsola Benincasa

Causa e data	Parti in causa	Sezione CGUE	Tipo di procedimento	Stato membro di provenienza	Grado di giudizio nazionale	Conclusioni Avvocato generale	Note	Principi richiamati dalla Corte	Oggetto
C - 456/18 P, sentenza del 4 giugno 2020, ECLI:EU:C:2020:421	Ungheria contro Commissione europea	I	Procedura di infrazione	-	n.a.	J. Kokott, 16 gennaio 2020	—	Proporzionalità, Sussidiarietà	Decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 108, paragrafo 2, TFUE – Ingiunzione di sospensione delle misure in questione – Condizioni di legittimità dell'ingiunzione

Classificazione

Diritto secondario - Aiuti di Stato

Oggetto della procedura di infrazione

Se siano compatibili con l'ordinamento [dell'Unione] il comma 1223 dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (oggi art. 16 bis, comma 11, della [legge n. 11/2005]), ed il [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri] 23 maggio 2007, con riferimento all'art. 108 [paragrafo] 3 TFUE come interpretato dalla [sentenza del 15 maggio 1997, TWD/Commissione (C-355/95 P, EU:C:1997:241)], alla decisione [del 25 gennaio 2008] ed al principio [del diritto dell'Unione] di proporzionalità.

Dispositivo

1) La sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 25 aprile 2018, Ungheria/Commissione (T-554/15 e T-555/15, EU:T:2018:220), è annullata. Il problema attiene, secondo l'Ungheria, al riconoscimento di un potere discrezionale illimitato concesso alla Commissione europea circa l'adozione di ingiunzioni di sospensione ai sensi dell'art. 11, paragrafo 1, del regolamento 659/1999. L'Ungheria e la Polonia osservavano che l'avvio di un procedimento formale di esame costituisce per la Commissione una misura disponibile più blanda rispetto all'adozione di ingiunzioni di sospensione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 659/1999, aspetto questo non preso in considerazione dal Tribunale. Tuttavia, alla Commissione resterebbe preclusa la possibilità di agire, ove necessario, direttamente dinanzi alla Corte e di dare, in tal modo, esecuzione al divieto di attuazione. Pertanto, così facendo, essa non potrebbe agire in maniera parimenti efficace. Inoltre, in base alle argomentazioni dell'Ungheria e della Polonia, le ingiunzioni di sospensione sarebbero sempre sproporzionate ove la Commissione le adottasse contemporaneamente all'avvio del procedimento formale di esame. La Commissione pervenga alla conclusione provvisoria che sussiste un potenziale aiuto illegittimo, essa è anche legittimata ad adottare ingiunzioni di sospensione provvisorie ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 659/1999. Ciò vale a prescindere dal fatto che, alla fine, la misura controversa integri effettivamente un aiuto. La Commissione è tenuta ad astenersi dall'adozione di ingiunzioni di sospensione solo quando evidentemente non sussiste alcun aiuto. Pertanto, l'adozione di ingiunzioni di sospensione era necessaria malgrado l'avvio del procedimento formale di esame.

2) La decisione C(2015) 4805 final della Commissione, del 15 luglio 2015, relativa all'Aiuto di Stato SA. 41187 (2015/NN) – Ungheria – Contributo alle spese sanitarie per le imprese dell'industria del tabacco, e la decisione C(2015) 4808 final della Commissione, del 15 luglio 2015, relativa all'Aiuto di Stato SA. 40018 (2015/C) (ex 2014/NN) – 2014 Modifica della tassa di ispezione della filiera alimentare ungherese, sono annullate nei limiti in cui esse ingiungono la sospensione dell'applicazione dell'aliquota progressiva, rispettivamente, del contributo alle spese sanitarie e della tassa di ispezione della filiera alimentare, come risultano dalla legge n. XCIV del 2014, sul contributo alle spese sanitarie delle imprese dell'industria del tabacco, e dalla modifica del 2014 della legge n. XLVI del 2008, sulla filiera alimentare e il controllo ufficiale di quest'ultima. Come lamentato dall'Ungheria e dalla Polonia, dalle motivazioni delle decisioni controverse della Commissione sarebbero dovute emergere le circostanze che l'hanno indotta a temere che l'Ungheria avrebbe dato attuazione alle misure malgrado l'avvio del procedimento formale di esame. Questo aspetto del potere discrezionale è così essenziale che la Commissione avrebbe dovuto riceverlo nella propria motivazione, cosa che invece non ha fatto.

3) La Commissione europea sopporta, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dall'Ungheria, relative sia al procedimento di primo grado che a quello di impugnazione.

4) La Repubblica di Polonia sopporta le proprie spese.

Nota redazionale

Nella sentenza in epigrafe, la Corte si occupa del diritto di ricorso separato avverso un'ingiunzione provvisoria di sospensione nel quadro del procedimento di aiuti di Stato. Mediante un provvedimento siffatto, all'Ungheria è stato impedito espressamente di dare ulteriore attuazione a due aiuti sino alla conclusione del procedimento di esame. contesto normativo nel quale si innesta la sentenza in esame attiene ai poteri attribuiti alla Commissione europea in materia di individuazione degli aiuti di Stato illegali che, com'è noto, determinano una distorsione della concorrenza. Considerando che in caso di aiuti illegali la Commissione dovrebbe avere il diritto di ottenere tutte le informazioni necessarie per consentirle di adottare una decisione e, se del caso, di ripristinare immediatamente una concorrenza senza distorsioni, è pertanto opportuno consentire alla Commissione di adottare misure provvisorie nei confronti degli Stati membri interessati. Queste misure provvisorie possono assumere la forma di ingiunzioni di fornire informazioni, di ingiunzioni di sospensione e di ingiunzioni di recupero. La Commissione, in caso di mancato rispetto di un'ingiunzione di fornire informazioni, dovrebbe avere la possibilità di decidere in base alle informazioni disponibili e, in caso di mancato rispetto di ingiunzioni di sospensione o di recupero, di adire direttamente la Corte di Giustizia, a norma dell'articolo 108, paragrafo 2, II co., TFUE.

La vicenda ha ad oggetto una legge del 2014 sul contributo alle spese sanitarie delle imprese dell'industria del tabacco tramite cui il Parlamento ungherese aveva introdotto una nuova tassa percepita, secondo un'aliquota progressiva, sul fatturato annuo delle imprese che ne ricavano almeno il 50% dalla produzione o dal commercio di prodotti di tabacco.

La Commissione aveva ritenuto che tali misure introducessero degli aiuti di Stato incompatibili con il mercato interno, poiché venivano avvantaggiate le suddette imprese a discapito di altre che agivano nel medesimo contesto economico-finanziario. Dopo aver chiarito che la Commissione ha rispettato i principi di proporzionalità e sussidiarietà nella formulazione della richiesta di ingiunzione allo Stato, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, tuttavia, rileva che siffatte ingiunzioni di sospensione degli aiuti di Stato sono viziata da un'insufficienza di motivazione e violano l'art. 296 TFUE.

Infatti, è la stessa Commissione che ha ammesso che le decisioni controverse non fornivano spiegazioni sulle ragioni per le quali la Commissione riteneva che l'Ungheria non avrebbe sospeso le misure in questione, nonostante l'avvio di un procedimento di indagine formale.

Nella sua comparsa di risposta, infatti, la Commissione sostiene che essa non doveva esporre le ragioni per le quali riteneva probabile che l'Ungheria non avrebbe rispettato le decisioni che le ingiungevano di sospendere l'esecuzione delle misure in questione. In sostanza, l'ingiunzione di sospensione, così delineata, risulta indispensabile malgrado l'avvio del procedimento formale di esame. Ciò che si censura, tuttavia, è che dalle motivazioni delle decisioni controverse della Commissione sarebbero dovute emergere le circostanze che l'hanno indotta a temere che l'Ungheria avrebbe dato attuazione alle misure malgrado l'avvio del procedimento formale di esame. Questo aspetto del potere discrezionale assume un tale rilievo che la Commissione avrebbe dovuto riceverlo nella propria motivazione. Tale profilo, invece, non è stato soddisfatto.

Essa, poi, ha anche riconosciuto, nelle sue osservazioni relative alla memoria di intervento della Repubblica di Polonia, che le decisioni controverse non fornivano spiegazioni concrete delle ragioni per le quali essa aveva ritenuto che l'Ungheria non intendesse sospendere la concessione dell'aiuto in questione.

Il Tribunale, poi, ha aggiunto motivi a quelli esposti dalla Commissione e ha in tal modo violato i limiti delle sue competenze. Dunque, la decisione della Commissione di qualificare come aiuto di Stato il contributo alle spese sanitarie per le imprese dell'industria del tabacco è annullata nei limiti in cui essa ingiunge la sospensione dell'applicazione dell'aliquota progressiva, rispettivamente, del contributo alle spese sanitarie e della tassa di ispezione della filiera alimentare, come risultano dalla legge del 2014 sul contributo alle spese sanitarie delle imprese dell'industria del tabacco, e dalla modifica del 2014 della legge n. XLVI del 2008, sulla filiera alimentare e il controllo ufficiale di quest'ultima.

La presente nota sarà inserita in una raccolta dotata di ISBN